

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-915 del 14/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13/03/2013 n.59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - Ditta "VIMEC Srl" ĺ Luzzara
Proposta	n. PDET-AMB-2025-956 del 13/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.38208/2024

D.P.R. 13/03/2013 n.59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - Ditta **"VIMEC Srl" – Luzzara.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-3436 del 07/07/2021 adottata da ARPAE per la Ditta **"VIMEC Srl"** per l'impianto ubicato in Comune di **Luzzara – Via F. Parri n.7-9** – Provincia di Reggio Emilia.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"VIMEC Srl"** avente sede legale in Comune di **Luzzara – Via F. Parri n.7** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di lavorazione, costruzione guide e componenti di carpenteria leggera destinate alla costruzione di agevolatori per disabili, svolta negli impianti ubicati in Comune di **Luzzara – Via F. Parri n.7-9** – Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE con PG/207169 del 15/11/2024.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e DGR 1053/2003;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Acquisito il nulla osta del Comune di Luzzara al protocollo PG/25123 del 10/02/2025, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di Iren Acqua Reggio s.r.l. n. RA004459-2024 del 17/12/2024.

Preso atto che la domanda di autorizzazione, relativamente alla matrice scarichi idrici, è stata presentata per uno scarico in pubblica fognatura delle acque derivanti da impianti ad osmosi e dal controlavaggio resine di un addolcitore a servizio esclusivamente dei punti di distribuzione acque potabili e dei servizi igienici/spogliatoi dei dipendenti.

Tenuto conto del sopra citato parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato e del nulla osta del Comune di Luzzara nei quali, i reflui sopra descritti, prodotti dagli impianti di osmosi e addolcimento delle acque connesse esclusivamente ad usi igienico-sanitari, aventi recapito in pubblica fognatura, sono stati classificati

come domestici e pertanto gli stessi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006 e nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, risultano sempre ammessi in pubblica fognatura e non necessitano di autorizzazione espressa.

Precisato che, sulla base di quanto precedentemente esposto, lo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dallo stabilimento, avente recapito in pubblica fognatura, non è oggetto di titolo abilitativo espresso e pertanto non necessita di inserimento del relativo allegato nel presente atto.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la

segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**VIMEC Srl**" ubicato nel Comune di **Luzzara – Via F. Parri n.7-9**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico;**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

4) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

5) di considerare il presente atto parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-3436 del 07/07/2021 adottata da ARPAAE e rilasciata dallo Sportello Unico Bassa Reggiana in data 04/08/2021, con durata di 15 (quindici) anni, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'A.U.A. sopra citato;

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata;

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"VIMEC Srl"** è autorizzata a svolgere l'attività di **lavorazione, costruzione guide e componenti di carpenteria leggera destinate alla costruzione di agevolatori per disabili** nell'impianto ubicato in Comune di **Luzzara – Via F. Parri n.7-9** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	TRONCATRICI + INTESTATRICE	2000	Oltre il colmo del tetto	12	Nebbie d'olio	10	(*)
E2	CENTRO DI LAVORO	1900	Oltre il colmo del tetto	12	Nebbie d'olio	10	(*)
E3÷E6	CALDAIA PER RISCALDAMENTO AMBIENTI	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E7÷E14	BRUCIATORE TERMOSTRISCE PER RISCALDAMENTO AMBIENTI	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
ED1	TAGLIO CINGHIE DA IMPIANTO MOBILE	EMISSIONE DIFFUSA					
(*) Per tale emissione, visto il limitato consumo di oli lubrorefrigeranti pari a 114 litri/anno, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici. Il controllo su tale emissione sarà effettuato solo sulla base dell'esame del registro delle materie prime indicato al punto 2).							

1) Il **consumo giornaliero** consentito di oli lubrorefrigeranti è fissato in quantità minore o uguale a **0,52 litri** per un totale massimo di circa **114,4 litri/anno**;

2) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** di oli lubrorefrigeranti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE Servizio Territoriale competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

3) I controlli sulle emissioni E1 ed E2 saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 2).

4) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/207169 del 15/11/2024.
- 6) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

- Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento previsto ovvero l'inserimento di un nuovo scarico in pubblica fognatura delle acque derivanti da impianti ad osmosi e dal controlavaggio resine di un addolcitore a servizio esclusivamente dei punti di distribuzione acque potabili e dei servizi igienici/spogliatoi dei dipendenti non determinerà variazioni acustiche rispetto alla situazione attuale. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente indagine acustica, redatta e firmata da Tecnico abilitato in Acustica ambientale, da cui emergeva la compatibilità acustica dell'attività svolta dalla Ditta, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.